Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

Confartigianato Imprese MANTOVA



# Procedura di comunicazione allo Sportello Unico per le Energie Rinnovabili (SUER)

*Modello Unico parte III, introdotta dal D.M. 15 luglio 2026, n.223 - Prime Indicazioni*

Gentili Imprese del Settore Installazione Impianti Termici ed Elettrici,

La contattiamo in merito all'**introduzione di nuovi adempimenti amministrativi** relativi alla procedura di comunicazione allo Sportello Unico per le Energie Rinnovabili (SUER), che possono interessare le **imprese installatrici.**

Nello specifico le novità riguardano la **trasmissione della documentazione per conto del titolare o del responsabile dell'impianto.**

**La novità riguarda, oltre al settore elettrico, anche il settore termico relativamente alla parte che disciplina impianti come pompe di calore, solare termico, generatori a biomassa e sistemi geotermici.**

Tra gli aspetti che richiedono particolare attenzione rientra la disciplina applicabile agli impianti già entrati in esercizio anteriormente alla disponibilità del Modello Unico Parte III.

- Il D.M. prevede un **periodo transitorio** di sei mesi per gli impianti già in esercizio soggetti al regime di attività libera previsto dall'art. 7 del D.lgs. 190/2024. Considerato che il Modello Unico Parte III è stato reso disponibile sulla piattaforma SUER il 1° agosto 2026, si rende tuttavia necessario acquisire un chiarimento ufficiale in merito alla corretta decorrenza del periodo transitorio e alle modalità di computo del relativo termine.

- **Definizione del perimetro degli impianti pregressi effettivamente interessati dalla disciplina**

Al riguardo, non appare prudente ritenere automaticamente ricompresi tutti gli impianti entrati in esercizio a decorrere dal 30 dicembre 2024, data di entrata in vigore del D.lgs. 190/2024.
Il riferimento contenuto nel decreto agli impianti soggetti al regime di attività libera di cui all'art. 7 rende infatti necessario chiarire, anche alla luce delle diverse fattispecie che possono essersi determinate nel periodo considerato, quali impianti debbano essere effettivamente ricondotti a tale regime.

La questione assume particolare rilevanza anche in considerazione dell'elevato numero di impianti fotovoltaici residenziali già realizzati e interessati, a diverso titolo, da misure di incentivazione.
Per tale ragione, si ritiene opportuno **acquisire un chiarimento ufficiale in merito al perimetro di applicazione della disciplina agli impianti pregressi.**
Tale richiesta, unitamente agli ulteriori e numerosi dubbi interpretativi concernenti l'applicazione del D.M. n. 223/2026, è stata sottoposta al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica anche nell'ambito del confronto con le altre Organizzazioni di categoria del settore.

- **Impianti soggetti al nuovo regime**

Per quanto riguarda, invece, gli impianti soggetti al nuovo regime, il D.M. n. 223/2026 prevede specifici termini per la trasmissione della comunicazione successiva all'entrata in esercizio. Anche con riferimento alle modalità di computo e alla decorrenza di tali termini sono stati richiesti chiarimenti al Ministero.

Eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti verranno comunicati tempestivamente.
**L'Ufficio Categorie resta a piena disposizione per informazioni.**

**PER MAGGIORI INFORMAZIONI**

---

## Come possiamo aiutarti?

**Contattaci** **Associarsi**

| | | |
|---|---|---|
| Costruzioni | Legno e arredo | Impiantistica |
| Autoriparazione | Trasporti e Logistica | Servizi e Terziario |
| Metalmeccanico | Tessile e Moda | Benessere |

Alimentazione | Donna Impresa | Giovani Imprenditori

Inviato con mailup

Unsubscribe | Disiscriviti